



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Terza Sezione Civile

La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna De Cristofaro	Presidente
dott. Manuela Velotti	Consigliere
dott. Antonella Romano	Consigliere Relatore
ha pronunciato il seguente	

DECRETO

nella causa iscritta al n. 1192/2023 R.G.

PROMOSSA DA

██████████, nato a ████████ il ████████, avente codice fiscale ██████████, rappresentato e difeso, dall'Avv. Piero Bennasciutti, avente indirizzo pec ██████████ e dall'Avv. Alessia Tarlazzi, avente indirizzo pec ██████████

1) Con ricorso del 26.6.2023, [REDACTED] adiva il Tribunale di Ferrara, formulando una proposta di concordato minore, proposta con la quale illustrava specificatamente la sua attività imprenditoriale, la sua situazione patrimoniale, l'entità e la causa del suo stato di indebitamento.

Tale proposta prevedeva, in estrema sintesi, un apporto di finanza terza per Euro 110.188,95, da parte del coniuge, *<da versare rispettivamente; quanto ad Euro 20.000,00 con assegno già consegnato al Gestore della Crisi ante deposito della domanda; quanto ad Euro 45.000,00 entro il 15 agosto 2023; quanto ad Euro 45.188,95 entro il 31 dicembre 2024>* ed un apporto di finanza del debitore, pari ad € 18.000,00, derivante dai flussi dell'attività, mediante rate mensili di € 500,00 cadauna a far data dal 30° giorno dalla omologa.

Specificava che la somma complessivamente messa a disposizione della massa dei creditori era di € 128.188,95.

Riferiva come tale importo costituisse *<la patrimonializzazione di tutti i beni (quote di immobili, autovettura e quote della società [REDACTED]) del debitore, esclusi dall'attivo della procedura>*.

Allegava le relazioni di stima del suo patrimonio.

Allegava attestazione circa la fattibilità della proposta del gestore della crisi, che esprimeva altresì giudizio positivo sulla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

2) Con decreto del 4 luglio 2023, il G.D. dichiarava inammissibile la proposta, osservando:

-che la procedura di concordato minore è una procedura concorsuale;

-che, quindi, *< ha natura universale e deve comprendere tutti i beni del debitore>*;

-che la natura *<libera>* del contenuto del piano concordatario non comporta che *<possa sottrarsi un bene del creditore, peraltro non strumentale alla sua attività imprenditoriale, alla garanzia patrimoniale che ogni debitore offre ex art. 2740 c.c. ai propri creditori>*;

-che *<a tale regola fa eccezione solo la ipotesi di bene strumentale alla continuazione della attività, ipotesi per la quale la legge consente di non prevedere la liquidazione del cespite e di pagare il prestito per il quale il bene è costituito in garanzia secondo l'originario piano di ammortamento (art.75 comma e CCI...)>*

-che tale norma configura l'unica ipotesi, eccezionale, di deroga al principio di universalità;

-che, infatti, *<se la legge avesse voluto rendere sempre possibile, anche in assenza di piano para concordatari, sottrarre alcuni beni alla garanzia offerta ai creditori (come qui accade per la casa di villeggiatura) o mantenere nel proprio patrimonio dei beni con pagamento del finanziamento contratto per l'acquisto di tali beni in corso di regolare ammortamento, anche qui in lesione della par condicio creditorum, non avrebbe avuto senso inserire la previsione di cui all'art. 75 comma 3 CCI>;*

-che la domanda del [REDACTED] doveva, dunque, essere dichiarata inammissibile, in quanto il ricorrente vorrebbe pagare l'ingente massa dei suoi debiti verso l'Erario, non liquidando nessuno dei suoi beni, tutti, tranne l'autovettura, non funzionali all'attività di impresa, e pagando regolarmente i prestiti assunti per il relativo acquisto;

-che, quindi, *<il contenuto della proposta prevedeil pagamento di creditori concorsuali anche chirografari (finanziamento auto) al 100% e nei tempi di scadenza, violando in tutta evidenza la par condicio con i crediti erariali che vengono ampiamente assoggettati alla falcidia concordataria>.*

3) Con il proposto reclamo e di poi con le note trasmesse in relazione all'udienza del 3.11.2023, [REDACTED] chiedeva dichiararsi l'apertura del concordato minore, con ogni provvedimento conseguenziale, contestando ampiamente le motivazioni del primo giudice e soffermandosi in particolare sulle ragioni della convenienza del concordato minore proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.

Rilevava quanto segue: *<Il legislatore con il Codice della Crisi, che privilegia la risoluzione pattizia della crisi da parte del debitore civile o imprenditore volta a preservare la continuità dell'attività, ha volutamente previsto che la domanda abbia un contenuto libero, con l'unico limite di offrire ai creditori una soluzione almeno corrispondente al soddisfacimento che riceverebbero in esito alla Liquidazione Controllata>*

Soggiungeva: *<La normativa dettata per risolvere la crisi da sovraindebitamento, dapprima mediante l'accordo coi creditori ex artt. 7 e ss. L.3 cit., ed ora con il concordato minore, non prevede l'integrale cessio bonorum pena la inammissibilità della proposta, diversamente dall'istituto della Liquidazione Controllata ex art. 268 e ss CCII, istituto marcatamente assimilato alla Liquidazione Giudiziale.*

Diversamente opinando non vi sarebbe alcuna differenza tra i due istituti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Alla medesima conclusione si perviene anche analizzando i motivi tipizzati di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII, che in linea con quanto già prevedeva l'asset della L. 3 cit., stabilisce limitate e tassative ipotesi di declaratoria di inammissibilità e tra le stesse non vi rientra la mancata devoluzione dell'intero patrimonio del Debitore>.

4) Il reclamo va rigettato.

Va, anzitutto, osservato che la previsione secondo cui il concordato minore ha forma libera non può essere interpretata, affatto, come implicitamente ritenuto da parte reclamante, come derogatoria rispetto alla previsione generale di cui all'art. 2740 c.c., secondo cui *<Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri>*.

Tale norma prevede, espressamente, che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse *<se non nei casi stabiliti dalla legge>*.

Ed una tale limitazione, nell'ipotesi di concordato minore, non è espressamente prevista, come sarebbe stato necessario e non può certo dedursi dalle considerazioni del reclamante, fondate su una mera ipotesi interpretativa, limitata alla sola considerazione del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Nell'ambito della disciplina afferente il concordato minore, infatti, una deroga all'art. 2740 c.c. è stata dettata solo con l'art. 75, terzo comma, CCII, in relazione all'ipotesi di concordato minore con continuazione dell'attività di impresa, come esattamente osservato dal primo giudice, e ciò per agevolare tale continuazione, afferendo la deroga beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa.

Ed è appena il caso di ricordare che, nell'ipotesi in esame è, invece, previsto che non venga venduto alcuno dei beni, compresa la casa di villeggiatura del [REDACTED].

Condivisibile è, peraltro, la considerazione del primo giudice, secondo cui la proposta in esame è inammissibile, anche per la motivazione che prevede il pagamento integrale dei creditori diversi dall'Erario direttamente da parte del [REDACTED] ed un pagamento solo parziale dei debiti erariali, con conseguente violazione del principio generale della *par condicio creditorum*.

5) Non va adottata alcuna statuizione sulle spese di lite, in carenza di contraddittorio.

6) Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.

P.Q.M.

La Corte d'appello, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1192/2023 R.G., rigetta il reclamo, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'appello in data 16.1.2024.

Il Consigliere estensore
dott. Antonella Romano

Il Presidente
dott. Anna De Cristofaro